REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50

copia

DiSCo
Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza

Via Cesare De Lollis, 24/b
00185 Roma
Telefono 06 4970241
Fax 06 4970204

p.iva/cod.fisc. 08123891007
p.e.c.: urp@pec.laziodisco.it
e-mail: urp@laziodisco.it
www.laziodisco.it

REGIONE LAZIO

INDICE

CAPO I
Principi generali
Art. 1 - campo di applicazione e destinazione del fondo
Art. 2 - Soggetti destinatari degli incentivi e requisiti
Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
Art. 5 - Modulazione del fondo
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
Art. 8 - Centrali di committenza
CAPO II
Fondo per lavori
Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
Art. 11 - Disciplina delle varianti
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture
Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante
Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante
Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni
Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
Art. 23 - Principi in materia di valutazione
Art. 24 - Coincidenza di funzioni
Art. 25 - Funzioni articolate e singole
Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo
Art. 28 - Conclusione di singole operazioni
Art. 29 - Liquidazione - limiti
Art. 30 - Informazione e confronto
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 31 – Campo di applicazione e disciplina transitoria

copia

CAPO I
Principi generali
ARTICOLO 1
(campo di applicazione e destinazione del fondo)

1. In coerenza con i principi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lett. rr), della legge n. 11/2016 (legge delega), giusta cui il compenso per le attività tecniche è finalizzato ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione, le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, i criteri e le modalità per il riparto delle somme relative, alle funzioni tecniche di cui al medesimo articolo 113 del D.lgs n° 50 del 2016 e s.i.m..

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito ad appalti di lavori e/o servizi e/o forniture, prevede una quota sull'importo posto a base di gara, da determinarsi nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dal presente Regolamento.

3. L'importo di cui al comma 2, confluisce in un apposito fondo all'interno del quale:

- **a)** L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2, dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è ripartito per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente Regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1, nonché tra i loro collaboratori secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento;
- **b)** Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, previa informativa alle OO.SS., è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, informativa per l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico. Una parte delle risorse può essere utilizzato per tirocini formativi e di orientamento. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

4. In conformità con quanto disposto dall'art. 113, comma 5-bis, del D.lgs n° 50 del 2016 e s.i.m., gli incentivi di cui al presente Regolamento, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

5. In conformità con quanto disposto dall'art. 113, comma 5, del D.lgs n° 50 del 2016 e s.i.m., per i compiti svolti dal personale della direzione regionale centrale acquisti, per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. n° 6 del 2018 e s.i.m., ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo di cui al comma 3, lettera a), è riconosciuto su richiesta della medesima direzione regionale;

6. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro

COPIA

economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010 e/o dalla normativa e/o dalla regolamentazione, nel tempo vigente.
7. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
8.

ARTICOLO 2
(Soggetti destinatari degli incentivi e requisiti)

1. La quota dell'80% di ciascun progetto, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
a) Responsabile Unico del procedimento;
b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
c) soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del D.lgs n° 50 del 2016 e s.i.m.;
d) soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del D.lgs n° 50 del 2016 e s.i.m.;
e) soggetti incaricati della direzione dei lavori;
f) soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
g) soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
h) soggetti incaricati del collaudo statico;
i) soggetti incaricati della verifica di conformità;
j) i collaboratori dei suddetti soggetti**.**

2. In particolare ai fini della validità del conferimento dell'incarico, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, i soggetti di seguito indicati:

- **a)** I tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza, che se ne assumono la responsabilità professionale firmando il piano; detti tecnici devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 32, del decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *:"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";*
- **b)** il direttore dei lavori o il direttore esecutivo del contratto che assumono la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori, sottoscrivendo in particolare gli stati di avanzamento dei lavori, servizi o forniture, nonché il relativo stato finale; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono svolgere l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico o amministrativo e abbiano svolto o collaborato ad attività connesse al servizio tecnico;
- **c)** i collaboratori del Responsabile del procedimento, del Direttore esecutivo del contratto, della Direzione dei lavori e della redazione dei piani di sicurezza, ossia il personale con mansioni e competenze tecniche e/o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto, della direzione lavori e della redazione dei piani di sicurezza, fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, la redazione di elaborati descrittivi, consulenze specialistiche strumentali e/o connesse all'elaborazione progettuale (anche giuridiche), indagini geologiche, geotecniche e sismiche, rilievi, misurazioni, picchettazioni, nonché il personale amministrativo e contabile purché

copia

sottoscriva gli atti di propria competenza; i suddetti tecnici e/o amministrativi si assumono la responsabilità degli elaborati di loro competenza con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali; detto personale deve essere in possesso di idoneo titolo di studio nonché, per il personale tecnico, avere maturato un'esperienza professionale tecnico/specialistica almeno quinquennale presso la pubblica amministrazione;

d) i collaudatori. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.i.m.. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico, ai sensi articolo 102, comma 6 del d.lgs. 50/2016. Relativamente al collaudo statico il collaudatore, in conformità con quanto disposto dall'articolo artt.67, comma 2, DPR 6 giugno 2001 n. 380 e si.m., deve essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura, iscrizione all'albo da almeno 10 anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione e/o direzione e/o esecuzione dell'opera. Per la verifica di conformità è richiesto una adeguata esperienza professionale e di servizio nella materia dell'appalto.

e) il Responsabile del Procedimento, svolge le funzioni e deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti, dall'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione dello stesso d.lgs. n. 50/2016, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e/o della normativa e/o delle linee guida nel tempo vigenti.

2. I soggetti che svolgono le funzioni tecniche, possono essere integrati o modificati in funzione di eventuali variazioni della normativa che regola la materia. Le eventuali variazioni saranno adottate con provvedimento di conferimento degli incarichi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 6 bis, della legge n° 241 del 1990 e s.i.m., il Responsabile Unico del procedimento e i soggetti competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

4. Non possono essere retribuite funzioni tecniche per le quali il lavoratore percepisce altra e diversa retribuzione sotto forma di diverso incarico affidato dalla medesima ovvero altre amministrazioni pubbliche nell'ambito del medesimo appalto. Da quanto precede è esclusa la remunerazione di incarichi già svolti, in maniera prevalente, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'incarico di Posizione Organizzativa. Nella fase di nomina ed individuazione del personale coinvolto negli incentivi regolamentati dal presente regolamento, è compito del Rup e del Dirigente competente per materia dichiarare l'assenza della causa ostativa descritta nel primo periodo del presente comma. Nell'individuazione della figura del RUP la dichiarazione di assenza di incarichi aventi ad oggetto le medesime attività che l'Amministrazione vuole assegnare nell'ambito del presente regolamento è devoluta al Direttore Generale.

5. Gli incarichi conferiti secondo quanto disciplinato nel presente regolamento sono oggetto di preventiva informativa sindacale.

COPIA

ARTICOLO 3
(Costituzione gruppo di lavoro)

1. Il Direttore Generale con apposito provvedimento individua, su proposta del Dirigente competente e del RUP, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, indicando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato e/o comunque in servizio, compresi nella struttura di cui al comma 1.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, anche mediante rinvio ai documenti di gara, vengono indicati i compiti e/o gli adempimenti per ciascuno previsti, nonché i tempi per provvedere alle funzioni assegnate.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. A tal scopo, in considerazione della trasversalità delle attività, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione del fondo, il controllo sugli atti, amministrativo e/o contabile, ai fini della liquidazione ed il pagamento degli importi connessi alle relative obbligazioni contrattuali, sono coinvolti nel gruppo di lavoro anche dipendenti delle competenti Aree.
5. La rotazione degli incarichi può essere garantita anche mediante sorteggi nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto, predisponendo se del caso appositi elenchi delle professionalità presenti in amministrazione.
6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate con apposito provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate. Ferma restando la prevalenza delle attività dell'ufficio a cui il dipendente è preposto, le funzioni del personale incaricato vengono svolte durante l'orario di lavoro ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dell'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario in quanto detta attività trova remunerazione negli incentivi disposti dal presente regolamento.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
9. Per le finalità di cui al comma 8, ogni dipendente incaricato, rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad effettuare idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 71, del medesimo D.P.R. n° 445 del 2000.

copia

ARTICOLO 4
Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata, nel rispetto delle percentuali riportate nelle **"Tabelle"** del presente Regolamento, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro e/o servizio e/o fornitura.

ARTICOLO 5
Modulazione del fondo

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori e/o servizi e/o forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. La relativa somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

ARTICOLO 6
Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) i lavori in amministrazione diretta;
c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
e) i contratti esclusi dall'applicazione del D.lgs n° 50 del 2016 e s.i.m., ai sensi del "TITOLO II – (CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE") del medesimo D.lgs n° 50 del 2016 e in particolare a titolo non esaustivo dell'articolo 17 del Decreto stesso (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi).

copia

ARTICOLO 7
Suddivisione in lotti

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (v. D.lgs n° 50/2016 - art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (v. D.lgs n° 50/2016 - art. 3, lett. ggggg).

ARTICOLO 8
Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 1/4 (dico un quarto) di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del D.lgs n° 50 del 2016 e s.i.m..
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II
Fondo per lavori

ARTICOLO 9
Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 *(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)* del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.. E' vietata la ripartizione di incentivi, in caso di Procedure di somma urgenza, che non rispettino le modalità e/o i termini e/o le casistiche, previste dall'articolo 163 del D.lgs n° 50 del 2016 e s.i.m..

ARTICOLO 10
Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016, è graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, nel rispetto dei limiti di cui alla **"Tabella A":**

Tabella A	
Classi di importo dei lavori	**Percentuale da applicare**
Fino ad euro 1.000.000,00	2,00%
Oltre euro 1.000.000,00 e fino ad euro 5.225.000.00	1,80%
Oltre 5.225.000,00	1,60%

2. Alimentano il fondo, inoltre, gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria, contrassegnati da elevata complessità, così da richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, conformemente a qualunque altro appalto di lavori e/o servizi e/o forniture.

ARTICOLO 11
Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del D.lgs. n° 50 del 2006 e s.i.m., contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilità per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del D.lgs n. 50 del 2006 e s.i.m..

ARTICOLO 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella **"Tabella 1",** e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 1						
Funzione affidata	**Fase Programmazione**	**Fase verifica**	**Fase affidamento**	**Fase esecuzione**		**Totale**
	5,00%	**20,00%**	**15,00%**	**60,00%**		**100,00%**
Responsabile della programmazione	2,00%					2,00%
Responsabile del procedimento		7,00%	4,50%	9,00%		20,50%
Verificatore progettazione		10,00%				10,00%
Direzione lavori *(nel caso includa il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuale attività di direttore operativo e ispettore di cantiere*)				27,00%		27,00%
Direzione lavori *(che non includa il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuale attività di direttore operativo e ispettore di cantiere*)				16,00%		
Coordinatore della sicurezza nel caso non coincida con il Direttore dei lavori				4,00%		
Direttore/i Operativo/i nel caso non coincidano con il Direttore dei lavori ovvero con uno dei collaboratori				5,00%		
Ispettore di cantiere nel caso non coincida con il Direttore dei lavori				2,00%		
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione					10,00%	10,00%
Collaboratori tecnici- giuridici-amministrativi	3,00%	3,00%	10,50%		14,00%	30,50%

copia

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

ARTICOLO 13
Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

ARTICOLO 14
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

In conformità con quanto disposto dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. La relativa somma si intende comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

ARTICOLO 15
Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;

b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;

c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;

d) **in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.**

e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

2. Ferma restando la necessità di indicare le attività incentivabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo e salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, costituisce condizione per l'attribuzione dell'incentivo, l'acquisizione di beni e servizi per importi superiori a euro 40 mila, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ovvero ove presente, al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, mediante confronto concorrenziale a mezzo RDO (Richiesta di offerta- nel caso ad es. del MEPA) e/o mediante invito a più concorrenti/fornitori di beni e/o servizi, nel caso in cui in bene e/o servizio non sia presente in tali mercati, previo ricorso in quest'ultimo caso all'Albo fornitori, ove presente, o ad Avviso di manifestazione di interesse. Sono pertanto incentivabili esclusivamente le attività connesse all'utilizzo dei suddetti strumenti di "*e-procurement*", ove ricomprese tra quelle di cui all'articolo 113 del D.lgs n° 50 del 2016 e s.i.m..

COPIA

ARTICOLO 16
Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto in misura inversamente proporzionale all'importo della base d'asta medesima.

2. La percentuale massima stabilita dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire, come da "Tabella C" di seguito riportata:

Tabella B	
Classi di importo dei Servizi o delle forniture	**Percentuale da applicare**
Fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lett. c), del D.lgs n° 50 del 2016.	2,00%
Oltre soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lett. c), del D.lgs n° 50 del 2016 e fino ad euro 500.000,00 a) per la parte fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lett. c), del D.lgs n° 50 del 2016 b) Oltre soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lett. c), del D.lgs n° 50 del 2016 e fino a 500.000,00	2,00% 1,80%
Oltre euro 500.000,00 a) per la parte fino fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lett. c), del D.lgs n° 50 del 2016 b) Oltre soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lett. c), del D.lgs n° 50 del 2016 e fino a 500.000,00	2,00% 1,80%
c) per la parte oltre i 500.000,00	1,60%

copia

ARTICOLO 17
Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'articolo 1 del presente Regolamento. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, con riferimento all'indicazione delle attività che si intendono incentivare.

ARTICOLO 18
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella **"Tabella 2",** e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 2					
Funzione affidata	**Fase Program.zione**	**Fase affidamento**	**Fase esecuzione**		**Totale**
	5%	**25%**	**70%**		**100%**
Responsabile della programmazione	2,00%				2,00%
Responsabile del procedimento		10,00%	15,00%		25,00%
Direttore esecuzione (anche sicurezza ed in assenza di Direttore/i Operativo/i)			30,00%		30,00%
Direttore esecuzione (in presenza di Direttore/i Operativo/i)			20,00%		
Verificatore della conformità/certificatore regolare esecuzione				10,00%	10,00%
Collaboratori tecnici - giuridici ed amministrativi	3,00%	15,00%		15,00%	33,00%
Direttore/i Operativo/i			10,00%		

copia

CAPO IV
Norme comuni

ARTICOLO 19
Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% (dico cinquanta per cento), dell'aliquota prevista per la funzione.

ARTICOLO 20
Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente competente.

ARTICOLO 21
Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate e/o i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

COPIA

ARTICOLO 22
(Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m., l'incentivo riferito quota del direttore dei lavori del RUP e dei loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella **"Tabella E".**
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m. (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella **"Tabella E".**
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota del direttore dell'esecuzione, del RUP e dei loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella **"Tabella E".**

"Tabella E"

Tipologia incremento	Misurazione variabili	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Oltre il termine stabilito, ma entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Oltre il termine stabilito, ma entro dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	70%

6. Il ritardo non giustificato, nella liquidazione delle fatture e/o del pagamento delle stesse nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.i.m., qualora comporti il pagamento di interessi moratori come determinabili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo D.lgs n° 231 del 2002 e s.i.m. e/o il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6 del D.lgs n° 231 del 2002 e s.i.m., comporta la decurtazione dell'incentivo nella misura pari al danno subito dall'amministrazione. Ove il danno all'amministrazione sia conseguente all'inerzia di più soggetti la decurtazione dell'incentivo è proporzionale alle somme spettanti ai singoli.

7. Salva restando la responsabilità disciplinare e/o la responsabilità per i maggiori danni accertata in capo ai soggetti di cui all'articolo 21 e ferma restando l'esclusione dalla ripartizione dell'incentivo nei casi previsti dal medesimo articolo 21, la reiterata violazione degli obblighi posti a carico di detti soggetti, dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, comporta la revoca degli incarichi conferiti e l'impossibilità di conferire nuovi incarichi della medesima specie per due anni.

ARTICOLO 23
Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
b) della completezza della funzione svolta;
c) della competenza e professionalità dimostrate;
d) delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle vaie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

copia

ARTICOLO 24
Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Fermo restando il limite all'incentivo di cui all'articolo 29, comma 1**,** nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 50% (dico cinquanta per cento) sulla percentuale più bassa:
a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c.2);
c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

ARTICOLO 25
Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, tenuto conto delle decurtazioni di cui all'articolo 22.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

copia

ARTICOLO 26
Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività, da attestarsi conformemente a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.

ARTICOLO 27
Liquidazione dell'incentivo

1.La gestione del Fondo di cui al presente regolamento è affidata alla struttura interna competente in tema di gestione delle risorse umane, anche in considerazione degli adempimenti di natura retributiva e da ulteriori procedure stabilite in sede di contrattazione decentrata.
2. L'utilizzazione delle risorse è sottoposta ad iter procedimentale come di seguito descritto:
a) L'impegno delle risorse è effettuata all'atto dell'individuazione del personale componente del gruppo di lavoro di cui all'articolo 3;
b) La liquidazione dei compensi viene effettuata dal Dirigente competente in materia di personale previa richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, vistata dal Dirigente competente per materia e successivo ordine del Direttore Generale;

c) La richiesta del RUP effettuata ai sensi della lettera b) è contenuta in una scheda, predisposta dal medesimo soggetto e dalla quale possano essere individuate con esattezza le informazioni di cui al comma 3.
3. Ai fini della liquidazione il RUP predispone una scheda per ciascun dipendente, addetto alle singole funzioni, contenete almeno:
a) Il nominativo del lavoratore e la tipologia di attività da svolgere;
b) La percentuale di realizzazione del compito assegnato;
c) I tempi previsti per lo svolgimento dell'attività in rapporto alla tempistica effettivamente misurata;
d) Tempistica di invio dei dati richiesti dal RUP ai fini dell'attuazione delle eventuali fasi successive dell'appalto.

ARTICOLO 28
Conclusione di singole operazioni

1. Anche ai fini della liquidazione dell'incentivo di cui all'articolo 27, le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

copia

ARTICOLO 29
Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

ARTICOLO 30
Informazione e confronto

L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 31
Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2018 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla costituzione del Fondo dedicato agli incentivi di cui all'art. 113 del citato decreto a condizione che siano state indicate le relative risorse nella determina a contrarre, ovvero atti precedenti all'incarico affidato, ovvero atti aventi il medesimo scopo e funzione;
2. La liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, potrà essere effettuata solo successivamente all'approvazione del presente regolamento;
3. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.lgs n° 50 del 2016 e s.i.m
4. Fermo restando quanto disposto nei commi precedenti del presente articolo, per l'erogazione degli incentivi per le attività svolte sino all'approvazione del presente regolamento sarà richiesta specifica documentazione ed attestazione da parte dei RUP e dei Dirigenti compenti per materia.

copia